

FISCO PRATICO

news

Periodico di informazione tributaria

Anno XXV - N. 6 - Dicembre/Gennaio 2022

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento - Borgo Valsugana
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Circolare informativa
per i clienti

Articoli redatti da:
Studio Piergiorgio e Donatella Frizzera
Studio Bortolotti Conci - Studio Lucia Zandonella
Studio Robert Schuster
Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasper - Martinelli
Studio Roberto Buglisi - Studio Decaminada
Studio Dalmonago - Gottardi

SCADENZE! SCADENZE!

16 DICEMBRE giovedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- IMU : versamento a saldo 2021
- LOCAZIONI BREVI: Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati
- RATA CONTRIBUTI SOSPESI PER COVID: versamento

27 DICEMBRE lunedì

- ELENCHI INTRASTAT: presentazione contribuenti mensili
- ACCONTO IVA - Versamento anno 2021

17 GENNAIO lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- LOCAZIONI BREVI: Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati
- RATA CONTRIBUTI SOSPESI PER COVID: versamento

20 GENNAIO giovedì

- FATTURE ELETTRONICHE - Versamento Imposta di bollo fatture 4° trimestre 2021

25 GENNAIO martedì

- ELENCHI INTRASTAT: presentazione contribuenti mensili

EDITORIALE

Li pe Li pe delle mie brame...

Cose da specchio magico, sfera di cristallo, cabala esoterica! Dall'8 novembre sono disponibili sul portale fatture e corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate le comunicazioni precompilate della liquidazione periodica Iva del terzo trimestre 2021 (le cosiddette Li pe). Proprio così! Dopo una prima fase in cui l'Agenzia ha messo a disposizione le bozze dei registri Iva precompilati, ora la stessa ci propone, come per magia, la liquidazione e ci agevola nel versamento dell'imposta permettendoci di stampare l'F24 o addebitando l'importo direttamente sul nostro conto. Beh! Se fosse vero questo potrebbe rappresentare una vera semplificazione ed una agevolazione notevole per i contribuenti e per i commercialisti che potrebbero così, questi ultimi, spendere meglio il proprio tempo nel dare una reale consulenza ai clienti. Ma chi si è cimentato ha verificato che non è

proprio così. Del resto non può essere altrimenti visto il denso intreccio di normative che popola il nostro panorama fiscale e l'Iva in particolare. Nello sviluppo convulso e negli inevitabili adattamenti al nostro Paese della normativa europea sull'Iva ci sono talmente tante variabili oggettive e soggettive su detrazioni, aliquote, prorata e limitazioni che complicano di molto il calcolo e rendono difficile arrivare con semplici passaggi al risultato. La cosa che fa riflettere però è che per arrivare all'obiettivo che lo Stato si prefigge devono essere messe in campo almeno tre aspetti non necessariamente alternativi:

- una fattiva interazione col contribuente che rielabora le liquidazioni preimpostate; ma questo fa perdere, e di molto, lo scopo all'azione;
- una potenza di calcolo ed una intelligenza artificiale per rielaborare tutti i dati e tutte le fattispecie previste in termini di aliquote e detrazioni; ma lo ritengo uno sforzo veramente notevole e di fatto, alla fin fine, una legge del contrappasso per lo Stato stesso;
- una semplificazione drastica della normativa tale da ridurre di molto le casistiche e rendere agile il calcolo e la determinazione finale dell'imposta; questa è la vera sfida e la soluzione più auspicabile.

Per ora siamo solo all'inizio, stiamo a vedere. Intanto osserviamo le capacità divinatorie del portale e speriamo che non ci chieda, per riuscire nell'intento, di portare il cuore e le viscere di qualche Biancaneve per ottenere la Li pe più corretta del reame

Giorgio Degasper
Studio Degasper Martinelli & Associati

IN QUESTO NUMERO:

- LI PE LI PE DELLE MIE BRAME...
- T.F.M. AMMINISTRATORE: tassazione separata
- START UP: contributo a fondo perduto
- SPLIT PAYMENT: elenchi aggiornati
- FATTURE ELETTRONICHE: adesione al servizio di consultazione
- ESTEROMETRO: novità
- BONUS INVESTIMENTI: proroga al 2025 per i beni 4.0
- BONUS EDILIZIA: novità in arrivo

Auguri di
Buone Feste



AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Bonus ricerca applicato al software: pressing sul requisito di novità

Nell'ambito dei preannunciati controlli finalizzati a contrastare l'utilizzo improprio dei crediti d'imposta, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente intensificato le verifiche sulle imprese che hanno beneficiato del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Un fronte particolarmente delicato riguarda le contestazioni sollevate dall'Agenzia con riferimento al settore dello sviluppo software.

18 ottobre 2021 *Il Sole 24 Ore*

DURC negativo, benefici in salvo

Il DURC è un requisito per fruire di agevolazioni nel presente e nel futuro. Mai può legittimare il recupero di benefici fruiti prima dell'accertamento delle irregolarità. A stabilirlo è il tribunale di Roma con una sentenza Trib. Roma 9 settembre 2021, dando torto all'INPS che, invece, sostiene che l'emissione di un DURC negativo giustifichi il recupero delle agevolazioni fruiti (anche se la contestazione delle irregolarità avvenga tempo dopo). La decisione del tribunale di Roma si va ad inserire in un orientamento condiviso da vari giudici di primo grado.

18 ottobre 2021 *Italia Oggi Sette*

Nuova stretta al contante dal 2022 cambiano gli incentivi anti cash

Per i pagamenti in contante dal prossimo 1° gennaio si tornerà alla soglia massima di mille euro. La riduzione da 2 mila a mille euro è dovuta al decreto fiscale collegato alla manovra 2020, che dal 1° luglio dello scorso anno aveva già ridotto il limite da 3 mila a 2 mila euro, programmando un'altra stretta nel 2022. I dati dicono che il contante è ancora la modalità di pagamento preferita dagli italiani e che il nostro Paese è al 25° posto su 27 nella Ue per numero di transazioni pro capite con carta. La Banca d'Italia ha pubblicato un report sul periodo 2015-17 evidenziando che l'aumento della soglia da mille a 3

T.F.M. AMMINISTRATORE: tassazione separata

Ai sensi dell'art. 2389, comma 1, c.c., i compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

Oltre al compenso per l'incarico svolto può essere previsto il trattamento di fine mandato (TFM) che rappresenta un'indennità da corrispondere alla cessazione del rapporto, analogamente a quanto previsto per i dipendenti con il TFR.

Il TFM costituisce, per gli amministratori, reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi art. 50, comma 2, lett. c-bis), TUIR (o reddito di lavoro autonomo art. 53 TUIR se l'incarico rientra nell'oggetto tipico dell'attività professionale esercitata) ed è tassato secondo il principio di cassa, ossia nell'anno del relativo incasso.

Si può beneficiare della tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c), TUIR, fino a 1.000.000 di euro, a condizione che il diritto alla percezione risulti da un atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Le indennità superiori a 1.000.000 di euro saranno soggette a tassazione ordinaria.

In capo alla società, l'accantonamento relativo all'indennità di fine mandato, secondo quanto stabilito dall'art. 105, comma 4, TUIR, è deducibile per competenza, in misura corrispondente alla quota maturata nell'esercizio, analogamente a quanto stabilito per gli accantonamenti al fondo TFR dei dipendenti, a prescindere dall'effettivo pagamento.

La deducibilità è subordinata al fatto che il diritto al TFM risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Amministratori con particolari incarichi

Per amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389 comma 3 del codice civile, il compenso viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale (se esistente); l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

L'Agenzia delle Entrate con Risposta n. 292 del 27.04.2021 ha stabilito, con riguardo all'applicazione della tassazione separata al TFM erogato da un amministratore con in-

carichi speciali (nella fattispecie amministratore vicepresidente del Consiglio di Amministrazione) che la condizione che subordina il diritto al TFM al fatto che lo stesso risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto è considerata soddisfatta anche nel caso in cui tale atto determini genericamente il diritto all'indennità demandando la quantificazione del relativo importo ad un atto successivo del Consiglio di Amministrazione.

Data certa

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare 16.02.2007, n. 10/E, ha affermato che il requisito della data certa risulta soddisfatto, a titolo esemplificativo, tramite le seguenti modalità:

- Formazione per atto pubblico;
- Apposizioni di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile;
- Registrazione/produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico;
- Timbro postale, qualora lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto;
- Utilizzo di procedure di protocollazione/ analoghi sistemi di datazione che offrano adeguate garanzie di immodificabilità dei dati successivamente all'annotazione;
- Invio del documento ad un soggetto esterno (ad esempio all'organismo di controllo).

Lucia Zandonella Maiucco
AD SERVICE SRL



START UP: contributo a fondo perduto

L'art. 1-ter del DL 22 marzo 2021 n. 41, introdotto in sede di conversione in legge del DL sostegni, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa. Il beneficio è rivolto ad una categoria residuale di operatori che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019.

I ricavi e i compensi conseguiti nel 2019 (per i soggetti solari) non devono superare l'importo di 10 milioni di euro; inoltre non è richiesta la diminuzione di fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 pari al 30% rispetto al 2019 come richiesto per il contributo previsto dall'art. 1 del decreto Sostegni (DL 41/2021).

Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data del 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del citato decreto, inoltre non spetta agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR, agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR.

Con il provvedimento n. 305784 pubblicato il 9 novembre, l'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1-ter del DL 41/2021.

L'istanza va presentata all'Agenzia delle Entrate in via telematica dal 9 novembre al 9 dicembre 2021 utilizzando l'apposito modello approvato mediante un servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate che ne facilita la predisposizione e la trasmissione.

Fino alla scadenza della presentazione, in caso di errore, sarà possibile presentare una nuova istanza che andrà a sostituire quella precedentemente trasmessa.

Il contributo è determinato nella misura massima di 1.000 euro per tutti i soggetti aventi i requisiti, ma visto l'"importo considerevole" il provvedimento chiarisce che il valore del contributo a fondo perduto dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito (20 milioni) e l'ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte e quindi se eccedenti il limite massimo viene proporzionalmente ridotto.

Il beneficiario può scegliere se ottenere il valore del contributo con accredito su conto corrente bancario o postale oppure come credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Il provvedimento evidenzia che l'erogazione del contributo a fondo perduto è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea, della quale verrà data comunicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Robert Schuster
Pro-tax srl

SPLIT PAYMENT: elenchi aggiornati

Sul sito del Dipartimento delle Finanze è stato pubblicato l'elenco aggiornato dei soggetti - società, fondazioni ed enti - tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) con effetti a valere per l'anno successivo. L'aggiornamento avviene in via continuativa nel corso dell'anno ed è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi

tramite codice fiscale.

Non sono incluse le Amministrazioni pubbliche, comunque tenute all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, per le quali è possibile fare riferimento all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. elenco IPA).

Manuela Conci
Studio Bortolotti Conci

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

mila euro, introdotta dal Governo Renzi per dare una spinta ai consumi, ha fatto salire dello 0,5% la quota di economia irregolare. Diversi studi di matrice europea hanno rilevato che da soli i vincoli al cash sono insufficienti a contrastare l'evasione.

8 Novembre 2021 - Il Sole 24 Ore

Tabulati telefonici e telematici: acquisizione per i reati tributari

Il decreto legge n. 132/2021, in vigore dallo scorso 30 settembre, stabilisce che anche in presenza di violazioni tributarie costituenti reato è possibile richiedere ai gestori telefonici i tabulati sul traffico telefonico e telematico. Tali dati venivano già acquisiti nelle indagini, ma dopo una pronuncia della Corte di giustizia Ue, erano sorti dubbi sulla legittimità di una così ampia possibilità di acquisizione. Da qui il decreto legge che ha delimitato i reati, tra i quali trovano posto quelli tributari, per i quali in futuro saranno possibili le acquisizioni. La nuova norma prevede che i dati possono essere acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su richiesta del Pm se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e di altri reati come minaccia, molestia e disturbo col telefono, ove rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini.

8 Novembre 2021 Il Sole 24 Ore

Blocco dei falsi esportatori

Introdotta dalla legge di Bilancio 2021 diventerà operativa dal prossimo 1° gennaio il presidio che garantirà maggiormente non soltanto l'erario dalle frodi, ma anche le imprese fornitrici dal rischio di essere chiamate dal fisco a rispondere della condotta illecita dei loro clienti sul presupposto del mancato riscontro della veridicità del contenuto delle dichiarazioni d'intento. A condizione, però, che non trovi spazio la tesi che, in aperto contrasto con l'impianto

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

to normativo, fa discendere la falsità ideologica della dichiarazione d'intento, con possibile responsabilità del fornitore che la riceve e vi dà seguito, dalla circostanza che il cessionario non avesse l'intenzione di esportare i beni ottenuti in sospensione d'imposta, avendoli rivenduti nel mercato interno. Questa circostanza è infatti del tutto irrilevante nell'ambito del meccanismo agevolativo degli esportatori abituali delineato dall'ordinamento interno.

8 Novembre 2021 *Italia Oggi*

Pec valida se iscritta nel registro

Le notifiche delle cartelle di pagamento, eseguite a mezzo Pec, devono essere effettuate utilizzando esclusivamente una casella di posta elettronica certificata iscritta nei pubblici elenchi. A stabilirlo la Ctr della Campania con la sentenza n. 7080/2021 depositata il 6 ottobre e la Ctr del Lazio nella sentenza 4508/2021 depositata lo scorso 12 ottobre. Per i giudici tributari di secondo grado soltanto utilizzando una casella di posta elettronica certificata registrata la notifica eseguita a mezzo Pec assume valore legale, consentendo al destinatario di verificare con certezza e immediatezza la riferibilità di quella notifica a quella di una effettiva provenienza da una pubblica amministrazione.

8 Novembre 2021 *Italia Oggi*

Imu, l'occupazione non esonera

Con l'ordinanza n. 29868 dello scorso 25 ottobre la Corte di cassazione ha stabilito che l'occupazione abusiva dell'immobile non esonera il proprietario dal pagare l'Imu. Il mancato possesso del bene, infatti, non incide sull'obbligo di corrispondere l'imposta municipale unica. Per individuare il soggetto passivo conta la titolarità del diritto di proprietà ed è irrilevante l'eventuale contenzioso che ha ad oggetto l'occupazione abusiva dello stabile ad opera

FATTURE ELETTRONICHE: adesione al servizio di consultazione

C'è tempo fino a fine anno per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. Con provvedimento del 3 novembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha riaperto i termini accogliendo le richieste di operatori economici, associazioni di categoria e ordini professionali. La mancata adesione al servizio (entro il precedente termine del 30 settembre) avrebbe comportato l'impossibilità di effettuare il download del file xml della fattura e di acquisire il duplicato informatico, pur restando possibile ricavare le informazioni necessarie accedendo al portale Fatture e Corrispettivi. L'adesione effettuata entro il 31 dicembre consentirà la consultazione dei file di tutte le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio a decorrere dal 1° gennaio 2019.

L'accesso al servizio ha subito numerose proroghe, l'ultima delle quali contenuta nel provvedimento n. 17289 del 30 giugno 2021, che aveva così fissato appunto nel 30 settembre 2021 il termine ultimo entro il quale aderire al servizio (nel precedente provvedimento n. 56618 del 28 febbraio 2021 era indicato il termine del 30 giugno 2021).

Il provvedimento avrebbe dovuto sancire la fine del periodo transitorio (di durata, lo si rimarca, pluriennale). Il continuo differimento del termine è stato causato dalla necessità, da un lato, di garantire la privacy dei soggetti i cui dati personali confluiscono nel Sistema di Interscambio e, dall'altro, di assicurare che questo flusso di informazioni (per lo meno quelle rilevanti per lo svolgimento di attività di controllo e indagine da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza) non rimanesse inutilizzato.

Il Garante della privacy ha collaborato a lungo con l'Agenzia delle Entrate al fine di pervenire ad una soluzione che contemperasse le contrapposte esigenze dei due enti. Ed è, pertanto, nell'ottica di questa cooperazione che devono essere inquadrate le ripetute proroghe del regime transitorio.

Adesione al servizio: la disciplina al 30 settembre 2021

Dal 1° gennaio 2019 l'Agenzia delle Entrate ha proceduto alla temporanea memorizzazione delle fatture elettroniche.

Interessante notare che, nell'ipotesi in cui solamente una delle parti indicate nella fattura elettronica abbia aderito al servizio di consultazione, esclusivamente questa potrà acquisirne una copia.

Chi non ha effettuato, invece, l'adesione al servizio, si è trovato nell'impossibilità di effettuare il download del file xml della fattura e di acquisire, in tal modo, il suo duplicato informatico. A partire dal 1° ottobre 2021, infatti, all'operatore non è rimasta altra possibilità che quella di ricavare i dati dal portale Fatture e Corrispettivi, senza però poterne acquisire i relativi duplicati informatici: dati liberamente consultabili (ma, lo si ripete, non scaricabili o duplicabili) fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA cui le fatture elettroniche si riferiscono.

Ad alimentare le richieste di riapertura dei termini c'era anche il fatto che l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto eliminare (entro il termine di 60 giorni dalla mancata adesione da effettuarsi entro 30 settembre) i dati relativi al documento elettronico (ad eccezione di quelli elencati nell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, conservati al fine di supportare le attività di polizia economica e finanziaria, di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali svolte dalla Guardia di Finanza, come disposto dall'art. 14, D.L. n. 124/2019).

Riapertura dei termini fino al 31 dicembre

Con provvedimento n. 298662/2021 del 3 novembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha sancito la riapertura dei termini per effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici: il nuovo termine utile per effettuare l'adesione è, dunque, fissato al 31 dicembre 2021.

Gli operatori che effettuino l'adesione in un periodo compreso tra il 30 settembre 2021 (il precedente termine per l'adesione) e il 31 dicembre 2021 potranno non soltanto consultare, ma anche scaricare i file delle fatture relative a questo periodo. L'adesione ha dunque valore retroattivo.

Nel provvedimento n. 298662/2021, infatti, si legge che "l'Agenzia delle entrate rende disponibili in consultazione, al sog-

getto che ha effettuato l'adesione e agli intermediari delegati, i file di tutte le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio a decorrere dal 1° gennaio 2019".

A sostegno di tutto ciò si aggiunge, peraltro, che il nuovo messaggio destinato a tutti coloro che, a decorrere dal 3 novembre 2021, effettueranno il login nel portale Fatture e Corrispettivi, riporta: "il perio-

do transitorio per effettuare l'adesione alla consultazione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021, perciò sono consultabili e scaricabili i file delle fatture pervenute a SdI a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI".

Nicolò Lorenzo
Studio Moser

ESTEROMETRO: novità

A partire dal 1° gennaio 2022, cambieranno le modalità con cui effettuare la comunicazione delle operazioni intervenute con soggetti esteri, cioè il cosiddetto esterometro. Le novità introdotte rischiano di avere pesanti ripercussioni sull'operatività di imprese e professionisti. Ad oggi, l'esterometro viene inviato ogni tre mesi come unico file, nel quale sono contenuti diversi "record" relativi a ciascuna operazione effettuata o ricevuta con soggetti esteri.

Con il provvedimento n. 293384, pubblicato dall'Agenzia delle Entrate, sono state aggiornate "le regole tecniche per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere", modificando le specifiche tecniche allegate sub A al provv. n. 89757/2018:

- **fatture attive:** dovrà essere prodotta una fattura elettronica di tipo TD01 (come per le fatture attive nazionali), con il destinatario che non sarà italiano ma estero. I dati relativi alle operazioni effettuate, andranno comunicati trasmettendo al Sistema di Interscambio un file XML con codice destinatario "XXXXXXX". L'invio dovrà essere effettuato entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, ossia 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, oppure entro il 15 del mese successivo per la fatturazione differita;

- **fatture passive:** salvo rari casi continueranno ad essere ricevute in modalità analogica e il soggetto ricevente (cessionario committente) al fine di integrare l'Iva dovrà farsi carico di generare un documento elettronico (autofattura xml) da trasmettere tramite SDI. Il documento in questione dovrà essere di una delle seguenti tipologie:

- TD17, di integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero;
- TD18, di integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19, di integrazione/autofattura per acquisto di beni e servizi da non residenti (ex

articolo 17, comma 2 del DPR 633/72).

Le trasmissioni dovranno essere effettuate entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti cartacei comprovanti l'operazione o di effettuazione delle operazioni.

Va ricordato e precisato che le modalità operative appena descritte sono utilizzabili già da quest'anno in via transitoria per rendere più agevole il passaggio definitivo alla fatturazione elettronica sia nazionale che non.

La comunicazione è facoltativa per le operazioni per le quali sia stata emessa o ricevuta una fattura elettronica o una bolletta doganale. Pertanto, considerato che l'esterometro non è obbligatoriamente sostituito dalla fatturazione elettronica, sarebbe ancora possibile, nel 2022, l'integrazione cartacea ("tradizionale") della fattura di acquisto ricevuta da operatore estero, e la successiva comunicazione della stessa in formato XML mediante SdI (seppur con un notevole appesantimento delle procedure contabili e amministrative, rispetto alla sola integrazione elettronica).

L'esterometro costituisce, in ogni caso, un adempimento differente rispetto alla fatturazione elettronica. Tale particolarità presenta riflessi importanti soprattutto con riferimento alle sanzioni applicabili in caso di omissioni e tardività nella presentazione dei modelli.

Non sembrano invece esservi modifiche in merito alla tardiva/omessa comunicazione dell'esterometro, per cui si renderanno ancora applicabili le sanzioni tutt'ora vigenti, pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili, riducibili nel caso in cui la trasmissione avvenga entro quindici giorni dalla scadenza.

Filippo Pallaoro

Studio Degasper Martinelli & associati

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

di terzi. È irrilevante anche la detenzione abusiva del bene da parte dell'utilizzatore che sia rimasto nel godimento del bene dopo la risoluzione del contratto.

8 Novembre 2021 Italia Oggi

Dichiarazioni e false fatture: prescrizione oltre 13 anni

L'introduzione della cessazione della prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado da parte della legge 134/2021 e la sua applicazione ai reati commessi dal 1° gennaio 2020 e non dal 19 ottobre 2021 comporta per i reati tributari una coincidenza sull'aggravamento del generale regime di questi delitti a partire dal 2020. E, infatti, per le violazioni commesse dal 25 dicembre 2019, il dl 124/2019 aveva già inasprito il regime penale tributario. Per la dichiarazione fraudolenta con false fatture e per l'emissione di questi documenti la reclusione è stata portata da un minimo di 4 ad un massimo di 8 anni di reclusione, mentre in precedenza era da 18 mesi a 6 anni o, ancora, per molti reati tributari è stata introdotta la responsabilità dell'ente in base al Dlgs 231/2001 e la confisca per sproporzione. Queste severe misure sono applicabili alle dichiarazioni presentate nel corso del 2020. L'incremento delle pene di alcuni reati ha comportato un aumento dei termini prescrizionali il cui calcolo viene eseguito apportando degli incrementi alla pena massima. Ad esempio, la dichiarazione con false fatture, la cui pena massima è stata portata a 8 anni, ha termini prescrizionali pari a 10 anni e 8 mesi. In caso di interruzione tale termine è incrementato di un quarto giungendo a 13 anni e 4 mesi.

11 novembre 2021 Il Sole 24 Ore

Piergiorgio Frizzera
Org. & Sistemi srl

BONUS INVESTIMENTI: proroga al 2025 per i beni 4.0

Il disegno di legge di Bilancio 2022 estende fino al 2025 sia il credito d'imposta per beni strumentali materiali 4.0 sia il credito d'imposta per beni strumentali immateriali 4.0. Nessuna proroga, invece, per il credito d'imposta per investimenti in beni materiali ed immateriali generici non 4.0. Il beneficio quindi, salvo future ed eventuali modifiche, si fermerà il 31 dicembre 2022, o il 30 giugno 2023 con ordine e acconto almeno del 20% pagato entro il 31 dicembre 2022. Per tutti i bonus, sono previste nuove aliquote agevolative che scatteranno dal 1° gennaio 2022.

Credito d'imposta beni materiali 4.0

Il disegno di legge di Bilancio 2022, in primo luogo, interviene sulla disciplina del credito d'imposta beni materiali 4.0 (inclusi nell'allegato A annesso alla l. n. 232/2016), di cui agli articoli 1056 e 1057 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020), aggiungendo il nuovo comma 1057-bis. Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Credito d'imposta beni immateriali 4.0

Per quanto riguarda invece il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 (inclusi nell'allegato B annesso alla l. n. 232/2016), il disegno di legge di Bilancio 2022 sostituisce il comma 1058 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2021 e aggiunge due nuovi commi: il comma 1058-bis e il comma 1058-ter.

In particolare, ai sensi del nuovo com-

ma 1058, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2023 (proroga dunque di un anno rispetto alla precedente formulazione), ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro (altra novità rispetto al precedente).

Ai sensi del nuovo comma 1058-bis, invece, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Infine, in base al nuovo comma 1058-ter, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Per tutti i periodi agevolati, sono ammissibili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

Nuove aliquote dal 2022

Oltre a queste novità, bisogna tener presente della rimodulazione delle aliquote già previste dalla legge di Bilancio 2021 (commi 1054, 1055, 1056, 1057, art. 1, l. n. 178/2021).

Per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 effettuati fino al 31 di-

cembre 2023 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2024), il credito d'imposta rimane stabile al 20% del costo, mentre le cose cambiano per il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 e per il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali generici.

Per i beni strumentali materiali 4.0, infatti, in base al periodo di effettuazione degli investimenti, sono previste le seguenti aliquote agevolative:

1) per gli investimenti effettuati (dal 16 novembre 2020) entro il 31 dicembre 2021 ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
- 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;

2) per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
- 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per i beni strumentali materiali e immateriali generici non 4.0, invece:

1) per gli investimenti effettuati (dal 16 novembre 2020) entro il 31 dicembre 2021 ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il cre-

dito di imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo (15% per investimenti propedeutici al lavoro agile), nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro (1 milione di euro nel caso di beni immateriali);

2) per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo

ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro (1 milione di euro nel caso di beni immateriali).

Michele Moser
Studio Moser

La tabella di seguito schematizza il tutto:

Tipologia investimento	Legge di Bilancio 2021	Ddl di Bilancio 2022	
	Periodo di Investimento		
	Dal 16/11/2020 al 31/12/2021 (o 30/06/2022 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2021)	Dal 1/01/2022 al 31/12/2022 (o 30/06/2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2022)	Dal 1/01/2023 al 31/12/2025 (o 30/06/2026 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2025)
Beni materiali “generici” non 4.0	10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro	6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.	Il ddl di Bilancio 2022 non prevede la proroga del credito d’imposta
Beni immateriali “generici” non 4.0	10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro	6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milioni di euro	Il ddl di Bilancio 2022 non prevede la proroga del credito d’imposta
Beni materiali 4.0	- 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro	- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro	- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
	- 30% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro	- 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro	- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
	- 10% del costo, per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro	- 10% del costo, per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro	- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro

Comma 1058 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2021 (come modificato dal ddl di Bilancio 2022)		Ddl di Bilancio 2022	
Tipologia di investimento	Periodo di Investimento		
	Dal 16/11/2020 al 31/12/2023 (o 30/06/2024 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2023)	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024 (o 30/06/2025 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2024)	Dal 01/01/2025 al 31/12/2025 (o 30/06/2026 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2026)
Beni immateriali 4.0	20%, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro	15%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro	10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro

BONUS EDILIZIA: novità in arrivo

Molte sono le novità in merito ai Bonus sugli interventi edilizi, in fase di approvazione al momento in cui si scrive.

Natura del bonus	Novità normativa	Art. di riferimento
SUPERBONUS	La detrazione maggiorata del 110% sia per i condomini e le persone fisiche, compresi gli interventi eseguiti sugli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, viene confermata nella misura piena fino al 31/12/2023, nella misura del 70% per le spese sostenute nel 2024 e nella misura del 65% per le spese sostenute nel 2025. Per gli interventi delle persone fisiche, la proroga del 110% è limitata al periodo d'imposta 2022 (fino al 31/12/2022) se gli interventi sono eseguiti da contribuenti persone fisiche con Isee non superiore a 25.000 euro o se gli interventi sono eseguiti da contribuenti-persone fisiche che, alla data del 30/09/2021, avevano presentato la Cila. Per gli IACP e enti assimilati e per le cooperative, di cui alle lettere c) e d) del comma 9, la proroga viene fissata al 31/12/2023 a condizione che alla data del 30/06/2023 siano già stati ultimati lavori per una percentuale di almeno il 60%	art. 119 decreto rilancio
RISTRUTTURAZIONE	Confermata fino al 31/12/2024 la percentuale maggiorata nella misura del 50% della detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.	art. 16-bis del dpr 917/1986
ECOBONUS	Per l'ecobonus, confermata fino al 31/12/2024, con riguardo alle detrazioni 50-65% (e detrazioni 70-75%), ivi comprese quelle maggiorate dell'80-85% disposte dal comma 2-quater1, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell'edificio, nel caso in cui si scelga di fruire congiuntamente dell'ecobonus e del sismabonus	art. 14 del dl 63/2013
SISMABONUS	Proroga al 31/12/2024 della detrazione con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (dal 50% del comma 1-bis, al 70- 80% del comma 1-quater e 75-85% del comma 1-quinquies) e anche del sismabonus acquisti, spettante agli acquirenti degli immobili di cui al comma 1-septies	art. 16 del dl 63/2013
BONUS FACCIATE	Detrazione confermata a tutto il 2022 ma con la riduzione della percentuale dal 90% al 60%	commi da 219 a 223 dell'art. 1 della legge 160/2019
BONUS VERDE	Prorogato a tutto il 31/12/2024 il bonus per la sistemazione dei giardini nella misura del 36% su un importo massimo di spesa di euro 5.000	art. 1 commi 12-15 della legge 205/2017
BONUS MOBILI	Per questa detrazione è stata disposta la proroga al 31/12/2024 ma anche la riduzione del tetto massimo di spesa, su cui applicare la detrazione pari al 50%, che passa da 16.000 euro a 5.000 euro, per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024	art. 16 del dl 63/2013